

*per Colles Alpium sui sunt pro susceptione Peregrinorum, justitiam illic conservare dignetur, & invasionem, quam Gundibrandus Dux Civitatis Florentinæ in eodem Monasterio ingerit, emendare jubeat.*

SICCOME feci osservare nel mio Trattato della Carità Cristiana, pare che ne' Secoli barbarici non fossero in uso i pubblici Ospizj, oggidì chiamati Osterie, dove si desse cibo e letto a i Viaggiatori. Ne furono anche privi gli antichi Greci, e i Romani ne' primi Secoli dopo la fondazione di Roma. Si cercava allora albergo presso gli amici. A questo fine furono inventate *Tesseræ Hospitalitatis*; imperciocchè gli uomini di allora, per valerli delle parole dell' antico Scoliatte della Tebaide, *quoniam non poterant omnes suos Hospites noscere, tesseram illis dabant, quam illi ad hospitia reversi ostendebant præpositio hospitii*. Di tale Tessere un erudito Trattato ci diede il Tommasini. Poscia a poco a poco s' andarono istituendo in Roma Taverne, ed Osterie più del solito, dove si dava ricetto a i viandanti e forestieri. D' esse abbiamo menzione in Plauto, e in altri antichi Libri, fra' quali specialmente s' ha da ricordare Giulio Materno Firmico Lib. IV. Cap. 15. Astronom. dove della Stella di Venere parla così: *Si in dejectis locis inventa fuerit, faciet Hospites, Popinarios, Tabernarios &c.* Così egli scriveva nel Secolo Quarto dell' Era Cristiana. Dal nome di *Hospites*, cioè Albergatori, venne il nostro *Oste*. Ma ne' susseguenti Secoli pochi vestigj si truovano di tali Osterie per l' Italia; e possono persuadercelo le parole di Carlo Magno nel Capitolare dell' Anno 802. presso il Baluzio. *Præcipimus, dic' egli, ut in omni Regno nostro neque Dives, neque Pauper Peregrinis Hospitia denegare audeant; idest sive Peregrinis propter Deum ambulantiibus per terram, seu cuilibet iteranti. Propter amorem Dei, & propter salutem animæ suæ, tectum, & focum, & aquam nemo illi deneget.* Non dice Carlo, che a i soli Poveri s' abbia da concedere l' ospizio. Dice *cuilibet iteranti*, cioè *iuveranti*, sì Ricco, che Povero. Se pubbliche Osterie stete vi fossero allora, quivi almeno i Ricchi avrebbero trovato cibo e ricovero. Il medesimo Carlo M. nella Legge Longobardica XI. comanda, *Ut nemo præsumat ad nos venientium Mansionem (cioè l' Ospizio) vetare. Et quæ necessaria sunt, sicut vicino suo, vendat.* La qual Legge da Pippino Re d' Italia suo Figlio fu confermata e spiegata colla Legge XVI. fra le sue colle seguenti parole. *De Episcopis, Abbatibus, & Comitibus, seu Vassis Dominicis, vel reliquis hominibus, qui ad Palatium veniunt, vel inde vadunt, vel ubicumque pergunt per Regnum nostrum, ut quando hybernum tempus fuerit, nullus audeat Mansionem vetare ad ipsos iterantes, in tantum quod ipsi iterantes injuste nullas causas (cioè Cose) tollant.* Odasi ancora Lodovico II. Augusto nel Capitolare Ticinense da me dato alla luce Par. II. del Tomo I. *Rer. Ital.* il quale ordina, che da' Vassi Cesarei nel viaggio non molestentur incole, aut eorum domos per vim invadant, vel propria diripiant.